

DECRETO 17 MAGGIO 1999

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensione

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: «Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante: «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Considerato che, nelle more del rilascio dei «benestare all'installazione», secondo le procedure tecnicoamministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Ritenuto congruo, a tale scopo, il termine del 31 dicembre 1999;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1999 è consentita l'installazione di porte, per le quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

- a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
- b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
- e) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

p. *Il Ministro*: BARBERI